



DELIBERAZIONE N. 13

Il Commissario straordinario

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183*”, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 4, che dispone che l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito, “ANPAL”) “*esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano*”;
- l’articolo 9, comma 1, che prevede tra le funzioni conferite all’ANPAL, alla lettera b), la “*definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18*”;
- l’articolo 18, rubricato “*Servizi e misure di politica attiva del lavoro*”, che individua i servizi e le misure di politica attiva da erogare da parte delle regioni e delle province autonome “*allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro... nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione*”;
- l’articolo 28, comma 1, lettera a), che individua i servizi e misure di politica attiva del lavoro di cui al citato articolo 18 quali livelli essenziali delle prestazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell’11 gennaio 2018, ed, in particolare, l’Allegato B con il quale sono specificati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro da erogare su tutto il territorio nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 43 del 20 dicembre 2018, con la quale è approvato il documento “*Standard dei servizi ex art. 9 co. 1 lett. b del D.lgs. 150/2015*”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che, nell’ambito del PNRR, Missione M5, componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, è prevista in particolare l’adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 novembre 2021, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, con il quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito denominato “GOL”;

- l'articolo 4, che al comma 1 dispone che *“al fine di dare tempestiva ed efficace attuazione al Programma, con decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato Direttivo di GOL, organismo coordinato dal direttore dell'ANPAL in cui sono rappresentate tutte le Regioni e Province Autonome, oltre all'ANPAL medesima e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”* e che al comma 3 prevede che *“il Comitato Direttivo si esprime ... su ogni variazione delle misure e degli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi”*;
- l'Allegato A, ovvero il Programma GOL, che nella Sezione 7 *“I livelli essenziali di GOL”* prevede tra l'altro che:
 - *“fermo ... restando il quadro dell'allegato B del DM n. 4 del 2018 e nelle more della sua eventuale ridefinizione, nell'ambito di GOL possiamo definire specifici livelli essenziali che rappresentano l'iter evolutivo della rete dei servizi per il lavoro”*;
 - *“lo specifico contenuto delle prestazioni erogate per ciascun livello essenziale va inteso in senso dinamico, fermo restando il vincolo che il programma resti finanziariamente sostenibile, sulla base di apposite intese tecniche in relazione: ai target fissati per il programma; ai costi delle prestazioni”*;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario dell'ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022, con la quale al punto c) è approvato il documento *“Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard”*, allegato C) della medesima deliberazione di cui costituisce parte integrante;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed, in particolare, l'articolo 12, istitutivo del Supporto per la formazione e il lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2023, ed, in particolare, l'articolo 3 che ha introdotto modifiche al Programma GOL;

CONSIDERATA la necessità di definire, decorso un anno dall'effettivo avvio del Programma nei territori, l'unità temporale di riferimento per gli standard di servizio espressi in termini di durata della prestazione al fine di garantire la continuità della presa in carico dei beneficiari per i quali non si verifica un esito occupazionale positivo;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di aggiornare gli standard di servizio alla luce dei dati di monitoraggio ed, in particolare, delle attivazioni di posti di lavoro da parte dei beneficiari a sei mesi dall'ingresso nel Programma, osservandosi, da un lato, i tassi più bassi di attivazione di posti di lavoro nel caso dei lavoratori indirizzati al percorso P3 di riqualificazione (*reskilling*), con tassi analoghi, se non inferiori, a quelli degli indirizzati al percorso P4 di lavoro ed inclusione, mentre, dall'altro lato, i valori più elevati per i lavoratori indirizzati ai percorsi P1 di reinserimento occupazionale e P2 di aggiornamento (*upskilling*), ma che comunque richiedono, collocandosi intorno al 50% in media, se non inferiore, interventi di continuità della presa in carico per chi continua a non essere occupato;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di aggiornare gli standard di servizio a seguito della istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro, nonché alla luce delle previsioni del decreto 24 agosto 2023 in merito alla durata minima dei percorsi formativi;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 213 del 21 dicembre 2021 e in particolare l'articolo 1, comma 1, con il quale è costituito il Comitato Direttivo del programma GOL;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario (DCS) n. 96 del 13 aprile 2022, e ss.ii.mm., con il quale sono designati i membri del Comitato direttivo;

CONSIDERATO che il Comitato direttivo di GOL nella riunione del 18 dicembre 2023 ha approvato le modifiche al citato documento *“Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard”*, di cui alla presente deliberazione;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, l'articolo 46 che:

- al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l'altro introducendo tra gli organi dell'ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;
- al comma 3; dispone che “...*nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ..., al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ...assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione...*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l'incarico di Commissario Straordinario dell'ANPAL;

DELIBERA

a) al documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*”, di cui all'Allegato C della deliberazione del Commissario straordinario dell'ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) in corrispondenza dell'intestazione della tabella riportante i livelli essenziali delle prestazioni, all'intestazione di colonna denominata “*Standard di servizio di GOL*” sono aggiunte le seguenti parole:

“Gli standard di durata sono riferiti ad un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto di servizio, decorsi i quali le prestazioni sono ripetibili con il medesimo standard in capo allo stesso beneficiario disoccupato al fine di assicurare continuità nella presa in carico”

- 2) alla riga “F1) Accompagnamento al lavoro”, nella sezione relativa alla durata dello standard di servizio, dopo le parole: “P4 – Max 20 h”, sono aggiunte le seguenti: “L'assistenza intensiva per l'accompagnamento al lavoro per i percorsi P1, P2 e P3 può essere programmata su un periodo semestrale. Nel caso non abbia prodotto un esito occupazionale al termine del semestre, la prestazione è ripetibile ferma restando una durata massima della remunerazione a processo nei 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto di servizio non superiore a quanto previsto per P4. Restano fermi i massimali per la parte a risultato di cui alla Tabella F3”;

- 3) alla riga “O) Supporto all'autoimpiego”, nella sezione relativa alla durata dello standard di servizio, dopo le parole: “P4 – Max 20 h”, sono aggiunte le seguenti: “L'assistenza intensiva per il supporto all'autoimpiego per i percorsi P1, P2 e P3 può essere programmata su un periodo semestrale. Nel caso non abbia prodotto un esito occupazionale al termine del semestre, la prestazione è ripetibile ferma restando una durata massima della remunerazione a processo nei 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto di servizio non superiore a quanto previsto per P4.”;

- 4) nella sezione “*Misure per la formazione in GOL*”, all'intestazione di colonna denominata “*Durata*” della tabella sono aggiunte le seguenti parole:

“Gli standard di durata sono riferiti al medesimo periodo indicato per i LEP sopra riportati. Nel caso i percorsi formativi siano stati programmati su un periodo inferiore ai 12 mesi e per durate inferiori ai massimali, la prestazione è ripetibile, ferme restando di norma, nei 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto di servizio, le durate massime indicate”;

- 5) alla riga “Percorsi di aggiornamento”, nella sezione relativa allo standard di servizio, le parole “Max 150h”, sono sostituite dalle seguenti: “Min 40h – Max 150h. Il limite minimo di 40 ore non

opera per i percorsi di formazione regolamentata che prevedano requisiti di durata inferiore ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di specifica attività lavorativa.”

- b) In relazione a quanto previsto alla lettera a), punto 5), della presente delibera, resta ferma la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 agosto 2023.
- c) Alla luce della fragilità economica, sociale e lavorativa dei beneficiari della nuova misura del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, nelle more della eventuale revisione, in esito al primo periodo di sperimentazione, della profilazione qualitativa di cui all'Allegato B della Delibera n. 5 del 9 maggio 2022, il percorso che esita dall'*assessment* può essere consensualmente modificato, in sede di sottoscrizione o di revisione del Patto di servizio, ai fini di una maggiore appropriatezza e coerenza con le previsioni normative che disciplinano la misura, dando atto delle motivazioni che hanno portato a individuare il nuovo percorso in apposita documentazione da conservarsi presso i medesimi servizi. Gli standard dei servizi di GOL applicabili, come modificati dalla presente delibera, sono pertanto quelli relativi al nuovo percorso individuato.

Il documento “*Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard*”, di cui all'Allegato C della deliberazione del Commissario straordinario dell'ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, modificato ai sensi della presente deliberazione, è pubblicato sul sito dell'ANPAL.

Il Commissario Straordinario
Raffaele Tangorra